

Grzegorz Firszt, OCD

Commissione per la Rilettura delle Costituzioni OCD

Come intendere il “peculio privato”

(Norme applicative, n. 1)

Nelle *Norme applicative*, n. 1, si decide tra l'altro: “Il Capitolo conventuale [...] stabilisca [...] il modo in cui i religiosi debbano rendere conto del denaro per le spese minute che capitano in varie circostanze, escluso sempre qualsiasi peculio privato”. Questa formulazione può causare difficoltà nel comprendere il senso proprio della norma. Ciò a causa della possibilità di comprendere il peculio in modi diversi.

1. Per evidenziare bene la questione, vorrei prima citare per esteso due testi, anche se saranno successivamente riproposti per un'analisi del loro contenuto. Il primo testo fa parte del commentario di Raffaele Zubieta (P. Pietro) alle nostre Costituzioni:

Il «peculio» era un'istituzione di diritto romano e consisteva in un certo patrimonio che il padre ha dato ai figli, mantenendo loro il beneficio e l'amministrazione, ma non la proprietà. Nella vita religiosa, il peculio è considerato estraneo alla povertà religiosa e alla vita comunitaria, in quanto essa comporta la condivisione dei beni e l'attenzione alle esigenze di ogni religioso da parte della comunità. Consiste nel riservarsi una certa quota di denaro o di altri beni temporali, al di là di ciò che esigono i bisogni immediati del religioso. Nel caso il religioso mantenesse l'uso e la gestione di determinati beni, senza la dipendenza dal superiore, come si è detto, è inerente alla povertà religiosa. A tal fine, conviene evitare che il denaro concesso per le piccole spese si accumuli eccessivamente. E la gestione di questo denaro deve essere fatta con trasparenza, nel rispetto delle norme stabilite dalla decisione della comunità¹.

Il secondo testo cui vorrei fare riferimento è di Antonio Calabrese:

¹ Il testo originale è in spagnolo: R. ZUBIETA, *El derecho de los Carmelitas Descalzos. Comentario doctrinal y jurídico a las Constituciones de la Orden de Carmelitas Descalzos (1986)*, Monte Carmelo, Burgos 2008, pp. 79-80.

In dottrina da sempre si è disputato del cosiddetto peculio, cioè della somma di denaro lasciata ai religiosi per i loro bisogni.

Le teorie sono state varie, con varie argomentazioni. Non pochi sostenevano che il peculio per sua natura fosse contrario al voto di povertà, ma altri sostenevano il contrario.

Il problema, quindi, si era ridotto a questione giuridica, vale a dire se il peculio fosse vietato o no dalla legge ecclesiastica. Comunemente si sosteneva che una somma di denaro, moderata, data dal superiore per bisogni più o meno determinati e sotto la dipendenza dello stesso superiore, che poteva cioè anche revocare la concessione, era lecita. E il peculio, inteso in tal senso, era entrato nella prassi².

La prassi dura tuttora. Nel Codice non c'è un divieto espresso; anzi, sembra che i due principi fondamentali enunciati dallo stesso Codice per la povertà³, cioè la limitazione e la dipendenza nell'uso e nella disposizione dei beni, che sono anche i principi del peculio nel senso sopraddetto, rendano lo stesso peculio non contrario alla povertà e quindi lecito.

Anche oggi, del resto, la somma solita da darsi ai religiosi è moderata e più o meno determinata, destinata a soddisfare i bisogni ordinari specifici (libri, mezzi di trasporto, ecc.) di ogni religioso.

Non si vede come oggi possa essere diversamente, a meno che non si tratti di contemplativi o di religiose di clausura che non escono di monastero se non in casi rari⁴.

2. Raffaele Zubieta definisce il peculio come: “riservarsi una certa quota di denaro o di altri beni temporali, al di là di ciò che esigono i bisogni immediati del religioso”. Sembra che questo concetto di peculio si riferisca a una quantità piuttosto notevole dei beni materiali (non solo del denaro): “Il «peculio» era un’istituzione di diritto romano e consisteva in un certo patrimonio che il padre ha dato ai figli, mantenendo loro il beneficio e l’amministrazione, ma non la proprietà. Nella vita religiosa, il peculio è considerato estraneo alla povertà religiosa e alla vita comunitaria, in quanto essa comporta la condivisione dei beni e l’attenzione alle esigenze di ogni religioso da parte della comunità”. Il peculio così concepito equivale alla situazione in cui “il religioso mantenesse l’uso e la gestione di determinati beni, senza la dipendenza dal superiore”. Si può arrivare a disporre di tale peculio ad esempio quando si lascia che “il denaro concesso per le piccole spese si accumuli eccessivamente”.

² WERNZ-VIDAL, *Ius Canonicum*, III, *De Religiosis*, Roma 1933, pp. 352-355; C. DE CARLO, *Ius Religiosorum*, Roma 1949, p. 274.

³ Can 600: “Il consiglio evangelico della povertà, ad imitazione di Cristo che essendo ricco si è fatto povero per noi, oltre ad una vita povera di fatto e di spirito da condursi in operosa sobrietà che non indulga alle ricchezze terrene, comporta la dipendenza e la limitazione nell’usare e nel disporre dei beni, secondo il diritto proprio dei singoli istituti”.

⁴ A. CALABRESE, *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, LEV, Città del Vaticano 2011³, p. 231.

Antonio Calabrese descrive il peculio in termini più modesti come “somma di denaro lasciata ai religiosi per i loro bisogni”. Dal contesto risulta che si tratta di una somma irrilevante. Per quanto riguarda gli altri beni materiali, essi non entrano, secondo ciò che l’autore scrive, nel concetto del peculio.

3. Le indicate differenze nel concepire il peculio fanno sì, come sembra, che i due autori lo valutano diversamente nella vita religiosa. Raffaele Zubieta scrive: “Nella vita religiosa, il peculio è considerato estraneo alla povertà religiosa e alla vita comunitaria”. Invece Antonio Calabrese difende il peculio: “Nel Codice non c’è un divieto espresso; anzi, sembra che i due principi fondamentali enunciati dallo stesso Codice per la povertà, cioè la limitazione e la dipendenza nell’uso e nella disposizione dei beni, che sono anche i principi del peculio [...], rendano lo stesso peculio non contrario alla povertà e quindi lecito”. E aggiunge: “Non si vede come oggi possa essere diversamente, a meno che non si tratti di contemplativi o di religiose di clausura che non escono di monastero se non in casi rari”.

4. Lasciando da parte la terminologia, si deve riconoscere che entrambe le posizioni ammettono la legittimità di concedere ai religiosi delle piccole somme del denaro per le necessità correnti (ciò per il Calabrese è, appunto, il peculio). Raffaele Zubieta scrive, facendo eco al n. 1 delle *Norme applicative*: “la gestione di questo denaro [il denaro concesso per le piccole spese] deve essere fatta con trasparenza, nel rispetto delle norme stabilite dalla decisione della comunità”. Con ciò rimane in sintonia Antonio Calabrese: “Comunemente si sosteneva che una somma di denaro, moderata, data dal superiore per bisogni più o meno determinati e sotto la dipendenza dello stesso superiore, che poteva cioè anche revocare la concessione, era lecita. E il peculio, inteso in tal senso, era entrato nella prassi. [...] Anche oggi, del resto, la somma solita da darsi ai religiosi è moderata e più o meno determinata, destinata a soddisfare i bisogni ordinari specifici (libri, mezzi di trasporto, ecc.) di ogni religioso”.

5. Riassumendo. Alla luce delle considerazioni finora fatte, dobbiamo ammettere, che per intendere correttamente il termine ‘peculio’ nelle NA 1, serve il suo significato di una somma notevole del denaro o di altri beni temporali affidati al religioso in vista di poter

lui ricavarne i profitti per soddisfare le proprie necessità materiali. Un tale peculio non può essere integrato nella nostra vita. Bisogna però dire che il peculio così inteso risulta diverso dalle piccole quote del denaro che vengano affidate al religioso, secondo le norme vigenti in comunità, per soddisfare i bisogni correnti più elementari. Se volessimo chiamare ‘peculio’ anche questa pratica, le prescrizioni del nostro documento legislativo risulterebbero contraddittorie: da una parte raccomanderebbero al Capitolo conventuale di stabilire “il modo in cui i religiosi debbano render conto del denaro per le spese minute che capitano in varie circostanze”, in altre parole: del denaro che costituisca il peculio; dall’altra, proibirebbero “qualsiasi peculio”.